

Pubblicato il 14/01/2019

**N. 00077/2019 REG.PROV.COLL.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale, proposto da , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Benedetto Gravina, n. 56;

***contro***

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;

***per l'annullamento***

del provvedimento tacito di rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. n. 241 del 1990, sull'istanza di accesso del 4 giugno 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Vista la memoria del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso, notificato il 5 luglio 2018 e depositato il giorno 16 successivo, il signor ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, del provvedimento tacito di rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. n. 241 del 1990, sull'istanza di accesso presentata il 4 giugno 2018, per il seguente motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990.

Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio.

Con memoria depositata in vista dell'udienza, il ricorrente ha rappresentato che era avvenuto il rilascio di copia della documentazione richiesta e che, pertanto, era cessata la materia del contendere.

Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la controversia è stata posta in decisione.

Il collegio non può che dichiarare cessata la materia del contendere considerato che nelle more del giudizio è stata esitata l'istanza del ricorrente.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza seppur virtuale del Ministero intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell'interno al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € xxxx,xx, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere